



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 105/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:

""Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola""

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/06/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/06/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 17/06/2021

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (CEE) N. 270/79 DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 1979 pag. 3
relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia

Normativa nazionale

L. 7 aprile 2014, n. 56 art. 1 pag. 11
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Normativa regionale

L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 43 pag. 48
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).

L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 pag. 62
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte cost., Sent.27-02-2020, n. 36 pag. 70
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)"

Corte cost., Sent. 25-11-2016, n. 248 pag. 77
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8),

Documentazione citata

Codice Civile art. 2126 pag. 82
Prestazione di fatto con violazione di legge

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CEE) N. 270/79 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 1979
relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia**

(GU L 38 del 14.2.1979, pag. 6)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► M2 Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987	L 167	1	26.6.1987

Modificato da:

► A1 Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 270/79 DEL CONSIGLIO****del 6 febbraio 1979****relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per un'efficace ed equilibrata attuazione della politica agricola comune in Italia, per rimediare alle gravi deficienze strutturali e alla netta insufficienza della produttività agricola di detto Stato membro, occorre un considerevole sforzo nel campo dell'informazione e della divulgazione agricole;

considerando che in numerose regioni italiane manca attualmente un efficace sistema di divulgazione agricola;

considerando che, a causa di condizionamenti economici e di bilancio, la Repubblica italiana non dispone di mezzi sufficienti per compiere il notevole sforzo che comporta la creazione di siffatto sistema, già molto sviluppato negli altri Stati membri;

considerando che l'istituzione in Italia di un efficace dispositivo di divulgazione agricola riveste un interesse comunitario e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono quindi un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾;

considerando che occorre definire a quali condizioni la Comunità parteciperà al finanziamento di un piano di divulgazione elaborato ed attuato dallo Stato membro interessato; che, pur lasciando alla Repubblica italiana il compito di preparare detto piano tenendo conto delle strutture amministrative esistenti, occorre prevedere condizioni tali da garantire un impiego ottimale dei mezzi finanziari forniti dalla Comunità;

considerando che il piano dovrà comportare un sistema di divulgazione che non solo consenta agli agricoltori un accesso permanente all'informazione e all'orientamento in campo agricolo, ma li aiuti altresì ad utilizzare questa informazione e questo orientamento in modo da trarne il massimo profitto per la propria situazione;

considerando che la divulgazione non può essere considerata unicamente come a sé stante, ma deve inserirsi in programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura nel cui ambito la divulgazione, la ricerca sperimentale e la qualificazione professionale degli agricoltori siano strettamente connesse;

considerando che la Comunità deve poter accertare che le misure prese dalla Repubblica italiana concorrano al conseguimento degli obiettivi dell'azione comune e siano conformi alle condizioni cui è subordinato il finanziamento comunitario; che a tal fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente delle strutture agricole, istituito dalla decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962,

⁽¹⁾ GU n. C 169 del 14. 7. 1978, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 239 del 9. 10. 1978, pag. 56.

⁽³⁾ Parere reso il 19 ottobre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

▼B

relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ⁽¹⁾ e che include, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia previsto dagli articoli da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per garantire agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un sistema di informazione e di orientamento in campo agricolo e contribuire in tal modo all'incremento della produttività e dei redditi nonché all'ammodernamento delle aziende agricole, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70, destinata a sviluppare in Italia la divulgazione agricola, in correlazione con programmi o misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

2. La Commissione può concedere, conformemente al titolo IV, un contributo all'azione comune finanziando, tramite la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», le misure che sono necessarie all'attuazione del piano-quadro di divulgazione agricola, conforme a quello descritto nel titolo I, e che rispondono ai criteri esposti nei titoli II e III.

TITOLO I

Piano-quadro di divulgazione agricola*Articolo 2*

1. Il piano-quadro di divulgazione agricola comporta:

- a) l'istituzione di un sistema di formazione dei divulgatori agricoli, tramite un organismo interregionale di divulgazione agricola, in appresso denominato «organismo interregionale», costituito da centri interregionali di formazione, in appresso denominati «centri» ► **M2** o garantito da organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori ◀;
- b) l'impiego di divulgatori formati alla realizzazione di programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

2. Il piano-quadro è elaborato dalla Repubblica italiana. La sua durata è perlomeno pari a quella dell'azione comune. Esso è riesaminato almeno ogni quattro anni.

Articolo 3

Il piano-quadro indica tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, in particolare:

1. Per quanto riguarda la formazione dei divulgatori:

- a) le disposizioni adottate per stabilire il numero di divulgatori da formare o da riqualificare in funzione delle effettive esigenze di divulgazione a livello regionale e per assicurare che il numero di divulgatori formati ogni anno corrisponda a tali bisogni;
- b) lo statuto giuridico, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, in particolare:
 - la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione dell'organismo interregionale, in cui è prevista la rappresentanza delle organizzazioni professionali,

(1) GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

▼B

- l'ubicazione dei centri tenuto conto delle esigenze specifiche di divulgazione delle diverse parti d'Italia,
- il numero e la qualifica del personale insegnante previsto,
- le disposizioni che garantiscano il finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri;

▼M2

- b. *bis*) le organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori;

▼B

- c) i requisiti che i candidati devono possedere per essere ammessi ai corsi di formazione e di perfezionamento per il personale direttivo in materia di divulgazione, per i divulgatori polivalenti e per i divulgatori specializzati;
 - d) le principali modalità, il contenuto e la durata dei corsi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;
 - e) le misure previste per procurare una formazione specializzata al personale insegnante.
2. Per quanto riguarda l'impiego dei divulgatori:
- a) i programmi o le misure di armonico sviluppo dell'agricoltura in base ai quali i divulgatori entrano in servizio;
 - b) le zone prioritarie interessate da tali programmi o misure di cui alla lettera a);

▼M2

- c) i servizi di divulgazione, compresi quelli delle organizzazioni professionali, cui i divulgatori sono destinati, nonché le modalità di controllo loro applicabili;

▼B

- d) le misure adottate per garantire che i divulgatori formati nel quadro dell'azione comune siano effettivamente assunti ►**M2** dai servizi o dalle organizzazioni di cui alla lettera c). ◀

Articolo 4

1. Il piano-quadro e il risultato del suo riesame sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione.
2. A richiesta della Commissione, la Repubblica italiana fornisce ulteriori elementi di valutazione nel quadro di quelli prescritti dall'articolo 3.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione del piano-quadro secondo la procedura definita all'articolo 14, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO II

Formazione dei divulgatori agricoli*Articolo 5*

1. L'organismo interregionale ha in particolare per compito:
 - a) la formazione e il perfezionamento di personale direttivo in materia di divulgazione, di divulgatori polivalenti e di divulgatori specializzati;
 - b) l'elaborazione, in stretta cooperazione con il personale idoneo addetto alla ricerca e alla divulgazione e con le università, dei programmi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;
 - c) l'organizzazione di seminari periodici tra i divulgatori e il personale insegnante dell'organismo interregionale, per valutare i risultati della divulgazione e, di conseguenza, proporre gli adattamenti che eventualmente ne derivano in materia di formazione;
 - d) lo studio e la messa a punto di tecniche di divulgazione idonee ai problemi dei conduttori agricoli delle diverse zone, nonché la previsione delle esigenze in materia di formazione, tenendo conto dei

▼B

risultati conseguiti dai divulgatori entrati in servizio nell'ambito dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. I centri sono dotati di personale insegnante permanente, qualificato nelle discipline elencate all'articolo 7, paragrafo 1. Ove necessario, si ricorre temporaneamente al personale appartenente ad università, ad istituti di ricerca e ad altre istituzioni, per l'insegnamento di particolari materie.

Articolo 6

Possono essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 i candidati che abbiano i seguenti requisiti idonei alla divulgazione agricola:

- a) possesso di un diploma di laurea in materia agricola quando si tratta di personale direttivo della divulgazione;
- b) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario, accompagnato da una formazione specializzata idonea o da un'esperienza professionale equivalente, quando si tratta di divulgatori specializzati;
- c) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario quando si tratta di divulgatori polivalenti.

Tutti i candidati devono inoltre avere attitudine all'esercizio dell'attività di divulgazione agricola. Un'esperienza professionale dei problemi agricoli costituisce titolo preferenziale. Questa esperienza è indispensabile per il personale direttivo della divulgazione e per i titolari di diplomi non universitari.

*Articolo 7***▼M2**

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) devono consentire alle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 di acquisire conoscenze sufficienti in funzione dei loro compiti, in particolare nei seguenti settori:

- tecniche di divulgazione agricola;
- tecniche di gestione delle aziende agricole;
- tecniche di elaborazione di piani di miglioramento materiale delle aziende ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾;
- tecniche e metodi di miglioramento qualitativo della produzione;
- pratiche di produzione compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;
- tecniche di elaborazione e di realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o di altre materie connesse a tali programmi o misure;
- psicologia e sociologia rurali;
- pratica di utilizzazione di nuove tecnologie informatiche o telematiche per l'informazione e la divulgazione agricola.

▼B

2. I corsi di base devono comprendere almeno nove mesi di formazione teorica e pratica.

3. La Repubblica italiana prende tutte le disposizioni necessarie affinché le conoscenze dei divulgatori in tal modo formati siano costantemente aggiornate.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

▼B

TITOLO III

Impiego dei divulgatori agricoli▼M2*Articolo 8*

1. I divulgatori formati conformemente all'articolo 7 sono impiegati nel quadro della realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. L'Italia vigila affinché il 60 % almeno dei divulgatori formati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 siano impiegati nel Mezzogiorno. Inoltre l'Italia vigila affinché i divulgatori formati siano distribuiti in armonia con la situazione esistente nelle varie zone e con i fabbisogni che ne risultano.
3. Ogni anno l'Italia comunica, se del caso:
 - le disposizioni adottate per garantire che le attività esercitate dai divulgatori siano totalmente dedicate alla divulgazione, esclusa qualsiasi attività amministrativa o di altra natura non connessa alla divulgazione;
 - la distribuzione dei divulgatori formati ogni anno tra le varie zone, distinguendo fra divulgatori polivalenti, divulgatori specializzati e quadri di divulgazione.
4. La Commissione formula un parere sugli argomenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura prevista all'articolo 14.

▼B

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali*Articolo 10*

1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dodici anni a decorrere dall'applicabilità del presente regolamento.
2. Il costo previsionale totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 66 milioni di unità di conto europee.
3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

Articolo 11

1. Il Fondo partecipa alle spese sostenute dalla Repubblica italiana per la formazione dei divulgatori agricoli di cui al titolo II fino a un massimo di 6 MUC ed entro i seguenti limiti:
 - a) in una prima fase, di due anni, 150 000 UC per la formazione specializzata degli insegnanti e 50 000 UC per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale;
 - b) in seguito, per un periodo di dieci anni:
 - 180 000 UC all'anno per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri,
 - 400 000 UC all'anno per le spese sostenute a titolo di indennità di frequenza dei corsi, nei limiti di un importo di 2 000 UC per studente ► M2 formato dai centri o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ◀.

I fondi non spesi possono essere riportati agli anni seguenti.

2. La Repubblica italiana rimborsa al Fondo la sua partecipazione all'indennità di frequenza dei corsi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, qualora i divulgatori non si dedichino effettivamente per almeno tre anni alle funzioni per le quali sono stati formati.

▼ **B**

► **M2** 3. Il Fondo rimborsa all'Italia le spese di assunzione dei divulgatori secondo le seguenti condizioni:

l'importo massimo imputabile per divulgatore formato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e di nuova assunzione conformemente all'articolo 8 è di 12 500 ECU. Il tasso ◀ di rimborso è del 50 % per i divulgatori destinati al Mezzogiorno e 40 % per gli altri. L'intervento del Fondo copre un periodo massimo di 6 anni di servizio del divulgatore. Per procedere alla riduzione decrescente dell'importo rimborsato per divulgatore, qui di seguito denominato «premio annuale», devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno, 1,15 per il secondo anno, 1,05 per il terzo anno, 0,95 per il quarto anno, 0,85 per il quinto anno e 0,75 per il sesto anno.

Al termine di ogni periodo di tre anni il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina l'importo summenzionato e decide degli eventuali adattamenti in funzione degli aumenti reali delle retribuzioni in Italia.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 12

1. Le domande di rimborso delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, devono riferirsi alle spese sostenute dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile ed essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Possono essere concessi anticipi conformemente alle modalità di finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, definite dalla Repubblica italiana.

3. Le domande di pagamento del premio annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 3, devono essere presentate dalla Repubblica italiana prima del 16 marzo di ogni anno per i divulgatori in servizio al 1° gennaio del medesimo anno. Le domande di premio per i divulgatori che entrano in servizio in data posteriore al 1° gennaio vengono incluse nelle domande relative all'anno successivo; in tal caso il premio è pagato in misura proporzionale alla durata del loro servizio.

4. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura contemplata dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 13

Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'azione comune prevista dal presente regolamento. La Repubblica italiana trasmette alla Commissione tutta la documentazione a tal fine necessaria.

Articolo 14

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal presidente, su iniziativa di questo ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

▼ **A1**

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

▼B

3. Le misure in questione vengono adottate dalla Commissione e sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio; in tal caso, essa può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla loro comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile non appena il Consiglio avrà preso una decisione in merito alla proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 729/70.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L. 7 aprile 2014, n. 56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ art. 1**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 1. ⁽⁴¹⁾

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽³⁸⁾

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽³⁸⁾

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono

come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La

conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. ⁽³²⁾

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁸⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della

provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni ⁽³⁴⁾ dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria,

affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della [legge 23 novembre 2012, n. 215](#), non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso

di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di

ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive

necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. ⁽⁹⁾ ⁽³⁵⁾

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽²⁵⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le

funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. ⁽³¹⁾

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. ⁽²⁹⁾

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. ^{(43) (30)}

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della [legge 21 marzo 1990, n. 53](#), e successive modificazioni, dopo le parole: '[legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#),'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia

impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della [legge 23 novembre 2012, n. 215](#), non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale

corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182](#),

dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti ⁽²⁴⁾ ⁽³³⁾.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di

avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽³⁹⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽³⁶⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ⁽²⁷⁾

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione

statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#).

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma

capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche

ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15 ⁽²⁸⁾, commi 3-bis e 3-ter, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15 ⁽²⁸⁾, comma 3, della predetta *legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'[articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi

alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni costituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni costituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. ⁽⁴²⁾

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le

fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. ⁽²⁶⁾

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'[articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'[articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo

degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾ ⁽⁴⁰⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'[articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'[articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182](#), e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [*legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*](#).

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ^{(3) (37)}

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall' *art. 19, comma 01, lett. a)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. c)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d)*, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, dall' *art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 137, lett. a)*, *L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. b)*, *L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*.

(14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, successivamente, dall' *art. 17-bis, comma 2*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c)*, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800*, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d)*, del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.

(29) Comma così modificato dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. a)*, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(30) Sull'applicabilità del termine di cui al presente comma vedi l' *art. 17-bis, comma 1*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

(31) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(32) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(33) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 1, lett. d-bis)*, D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59.

(34) Per la proroga del presente termine, limitatamente all'anno 2020, vedi l' [art. 1, comma 4-quaterdecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#).

(35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 8 luglio 2014](#).

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 26 settembre 2014](#). Vedi, anche, l'[art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 settembre 2014](#), il [D.M. 29 maggio 2015](#) e il [D.M. 1° giugno 2016](#).

(38) Vedi, anche, l' [art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105](#).

(39) Vedi, anche, l' [art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(40) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), aggiunto dall' [art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#).

(41) Vedi, anche, l' [art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

(42) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'[art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e l' [art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

(43) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#).

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).**

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 36/2020 pubblicata in G.U. 04/03/2020 n. 10, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della presente legge.

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 15/1992)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:

 - a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;
 - b) l'ammontare del canone concessorio;
 - c) la cauzione;
 - d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;
 - e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
 - f) le condizioni per la buona conservazione del bene.”;
 - c) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati”;
 - d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.”;
 - e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate, la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente.”.
2. L'articolo 15 della l.r. 15/1992, è così modificato:
 - a) la rubrica “Contratto di affitto, locazione, comodato, uso” è sostituita dalla seguente:

“Affitto, locazione, comodato, uso”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso.”;

- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 "2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con i soggetti individuati previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.";
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 "3. I beni di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo."
3. L'articolo 17 della l.r. 15/1992, è così modificato:
- a) al comma 1 le parole "dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'articolo 107 del DPR 24/7/1977, n. 616" sono sostituite dalle seguenti:
 "dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 "2. La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio del Territorio.";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 "2 bis. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente.".
4. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 15/1992 sono soppresse le parole "ratificata dal Consiglio regionale".
5. L'articolo 20 della l.r. 15/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Beni regionali e conto generale del patrimonio)

1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.
 2. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate dalla stessa procedono, entro un anno dall'entrata in vigore del Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017, alla ricognizione dei beni della Regione ad essi affidati in gestione e la trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sui medesimi enti e società nonché alla struttura competente alla redazione degli inventari dei beni della Regione.
 3. La ricognizione di cui al comma 2 è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno."
- 6¹. All'articolo 23 della l.r. 15/1992, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 "1 bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale".
- 7². Dopo l'articolo 24 della l.r. 15/1992, è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

(Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti ovvero a società partecipate)

¹ Il presente comma è stato erroneamente riportato nel BURC come comma 4, già presente all'interno dell'articolo; pertanto il suddetto comma è da intendersi come comma 6.

² Il presente comma è da intendersi come comma 7, essendo stato erroneamente riportata nel BURC la numerazione del comma precedente (vedi nota 1).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria, e alle società dalla stessa partecipate, per i beni della Regione ad essi affidati in gestione.

Art. 2

(Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche alla l.r. 47/2011)

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)) è abrogato.
2. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 dopo la parola "consiliare" sono aggiunte le parole: "da rendere entro trenta giorni".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 sono aggiunti i seguenti:
 - "5 bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.
 - 5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

Art. 3

(Categorie di beneficiari. Modifiche all'art. 3 della l.r. 36/2008)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), dopo la categoria dei beneficiari " - Appartenenti alle forze dell'ordine" sono aggiunte le seguenti categorie di beneficiari, che godono delle stesse agevolazioni ivi previste per le altre categorie sociali:
 - "- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5%
 - Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%."
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 36/2008 le parole "da destinare con priorità agli studenti universitari" sono sostituite dalle seguenti: "e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 2 /2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, l'importo ivi previsto è ridotto del dieci per cento.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2015 n.11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all'articolo 1 sono abrogati i commi 2, 4 e 7;
 - b. al comma 3 dell'articolo 1, le parole "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo," sono soppresse e la parola "I" è sostituita dalla parola "L";
 - c. al comma 8 dell'articolo 1, dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 - d. il comma 1 dell'articolo 1 è così modificato:
 1. dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 2. sono soppresse le parole "e il 20 gennaio";
 - e. al comma 12 dell'articolo 1, dopo la parola "trasmettono", sono inserite le seguenti "al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società partecipate";
 - f. dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)

1. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
 4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche."
2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

Art. 6

(Misure di contenimento per gli enti sub-regionali)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla

- Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;
 - b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
 - 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
 - 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - 12) spese postali e telegrafiche.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
 3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
 4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
 5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
 6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
 7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

Art. 7

(Modifica all'art. 32 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così sostituito:
 - "2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento."

Art. 8

(Modifica all'art. 7 della l.r. 31/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n.31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è così sostituito:
 - "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'ordinamento giuridico."

Art. 9

(Modifiche all'art. 35 della l.r. 19/2009)

1. All'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti parole: "o funzionari della pubblica amministrazione";
 - b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 - "2 bis. In mancanza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017 ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli articoli 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante

norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002.”.

Art. 10

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 18/2013)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. le parole “dirigenti regionali” sono sostituite dalle seguenti parole: “dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione”;
 - b. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002.”.

Art. 11

(Integrazione alla l.r. 30/2016)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.”.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 24/2013)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è aggiunto il seguente comma:

“14 bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente comma:

“6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della

- lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).”.
3. Fatte salve le procedure di nomina del collegio dei revisori in corso alla data del 15 dicembre 2016, la lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 24/2013, è sostituita dalla seguente:
“ c) il revisore unico.”.
4. La Giunta regionale apporta le necessarie modifiche allo Statuto dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 24/2013.

Art. 13

(Modifiche all'art. 11 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/1996 è così sostituito:
“2. Il Comitato:
- a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
 - b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;
 - c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
 - d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;
 - e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
 - f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;
 - g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;
 - h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;
 - i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6.”.

Art. 14

(Introduzione dell'art. 21 bis nella l.r. 7/1996)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/1996, è aggiunto il seguente:

“Articolo 21 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.”.

Art. 15

(Modifiche e integrazioni all'art. 32 della l.r. 7/1996)

1. L'articolo 32 della l.r. 7/1996 è così modificato:
 - a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.";
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.

4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione."

Art. 16

(Modifica all'art. 44 della l.r. 13/1983)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), le parole: "complessivi dell'intero bacino elettorale" sono soppresse.

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), le parole: "ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".
2. L'articolo 24 della l.r. 45/2012 è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
 - b) al comma 6, sono soppresse le parole ", come previsto nei regolamenti".

Art. 18

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 41/2011)

1. L'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificato:
 - a) al comma 2, sono soppresse le parole "superiore al cinquanta per cento";
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato dalla Regione Calabria o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranea alle attività di progettazione e di direzione

lavori, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento.”.

Art. 19

(Potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire)

1. Il potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 380/2001, è esercitato dalla Giunta regionale mediante la nomina, previa diffida agli enti inadempienti, di un commissario ad acta, individuato tra il personale del dipartimento competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti predetti.
2. Con regolamento della Giunta regionale è disciplinato il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

Art. 20

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, la Regione implementa un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato», le cui modalità di gestione sono definite con apposito regolamento della Giunta regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), del d.p.r. 380/2001, nonché tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell'intervento nel sistema informativo di cui al comma 1.

Art. 21

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 25/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), è sostituito dal seguente:
“2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:
 - a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;
 - b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni”.

Art. 22

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 25/2013)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 della l.r. 25/2013 sono sostituiti dai seguenti:
“5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10."

Art. 23

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/2013)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n.25, sono sostituiti dai seguenti:
 - "4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale."
2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 25/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti;"
 - b) alla lettera e), dopo le parole: "da rimboschire", sono aggiunte le seguenti: "e la restituzione di terreni in occupazione;"
 - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi";
 - d) la lettera k) è soppressa;
 - e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda;"
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della l.r. 25/2013, sono sostituiti dai seguenti:
 - "7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.
 8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione."

Art. 24

(Modifica all'art. 7 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2013, è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni

tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.”.

Art. 25

(Modifica all'art. 8 della l.r. 25/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2013, le parole “, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede” sono soppresse.

Art. 26

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 9 della l.r. 25/2013 è così modificato:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali.”;
 - b) il comma 4 è abrogato.

Art. 27

(Modifiche all'art. 12 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 12 della l.r. 25/2013, è così modificato:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/1992, sono annualmente destinati alla Regione Calabria.”;
 - b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4 bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:
 - a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;
 - b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR.”;
 - c) nel comma 5 le parole: “su proposta del” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il”;
 - d) il comma 6 è abrogato.

Art. 28

(Abrogazione dell'art. 6 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 6 della l.r. 25/2013 è abrogato.

Art. 29

(Contenimento degli emolumenti accessori del personale dei Consorzi di bonifica e dell'Azienda Calabria Verde)

1. Al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), la spesa per indennità accessorie, corrisposte a qualsiasi titolo al personale in servizio presso l'Azienda Calabria Verde e i Consorzi di bonifica, è ridotta complessivamente, per l'esercizio 2017, del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2016.

Art. 30

(Modifica all'art. 9 della l.r. 10/2003)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), le parole "Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette, di cui all'articolo 48, e fino all'istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente".

Art. 31

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/2009)

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 (Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria), sono soppresse le parole: ", a pena di nullità degli strumenti stessi".

Art. 32

(Modifica all'art. 13 della l.r. 35/2015)

1. Al comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", degli enti strumentali della Regione".

Art. 33³

(Norma in materia di funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola)

1. A seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così come attuato dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), al fine di garantire l'espletamento delle attività connesse ed in assenza di professionalità adibite

³ La Corte costituzionale, con [sentenza n. 36/2020](#) pubblicata in G.U. 04/03/2020 n. 10, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 34

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini del contenimento della spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) il numero dei distretti dell'Azienda Calabria Verde, individuati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2013, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere ridotto di due unità;
 - b) la dotazione organica complessiva dell'Azienda Calabria Verde, di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2013, deve essere ridotta del 10 per cento rispetto a quella dell'anno 2014.

Art. 35

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1999, n. 19
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.
(BUR n. 77 del 30 luglio 1999)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15 e 15 novembre 2012, n. 58)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria disciplina la materia dei Servizi di Sviluppo agricolo trasferita alle Regioni, dai D.P.R. n. 11/72 e n. 616/77, recependo il Regolamento CEE 270/79 e i successivi Regolamenti comunitari attinenti ai servizi in agricoltura.
2. I servizi di cui al comma 1 sono diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali, elevando le potenzialità delle imprese agricole esistenti nel pieno rispetto dell'ambiente.
3. I servizi, inoltre, favoriscono la crescita e la formazione delle nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo, scientifico, tecnico, economico, socio-economico e legislativo.

Art. 2
(Servizi di Sviluppo Agricolo)

1. I Servizi di Sviluppo Agricolo costituiscono attività di interesse generale e pubblico che la Regione Calabria riconosce di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'agricoltura.
2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono articolati in:
 - a) Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione;
 - b) Divulgazione Agricola;
 - c) Formazione e aggiornamento professionale;
 - d) Servizi tecnici di supporto.

Art. 3
(Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e
Sperimentazione – Compiti)

1. Il Servizio di Ricerca applicata di interesse regionale e Sperimentazione rappresenta il supporto scientifico e tecnico dei Servizi di Divulgazione, Formazione e Aggiornamento Professionale.
2. Le attività sono svolte dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura (ARSSA), per come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 15/93,¹ nelle aziende sperimentali-dimostrative dalla stessa gestite, o presso aziende private che mettano a disposizione le

¹ L'Azienda per lo sviluppo e i servizi in agricoltura è stata soppressa e posta in liquidazione. Vedi art. 5 della L.R. n. 9/2007.

superfici necessarie, a titolo gratuito ove trattasi di parcelle inferiori ad Ha 1, nonché i macchinari e le attrezzature, a titolo oneroso, mediante apposita convenzione di cui al successivo articolo 5; da Istituti Universitari, da Istituti Sperimentali ed altri Enti idonei, previa valutazione di specifici progetti nei quali sia previsto l'impegno a collaborare con i Servizi di Sviluppo Agricolo.

Art. 4

(Servizio di Divulgazione Agricola Compiti)

1. Il Servizio di Divulgazione Agricola è svolto dai Divulgatori selezionati e formati ai sensi del Regolamento CEE 270/79 e del regolamento CEE 1760/87 ed è costituito da un complesso di professionalità, che agisce armonicamente in funzione dello sviluppo rurale.

2. Il Servizio di Divulgazione Agricola si esplica attraverso l'opera di informazione e consulenza rivolta al complessivo sistema agricolo regionale; esso è finalizzato alla introduzione delle innovazioni tecnologiche, all'indirizzo ed alla razionalizzazione delle produzioni, attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale, atta a consentire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle condizioni di lavoro degli operatori agricoli, in armonia con quanto disposto dalla Politica Agricola Comunitaria. Tale attività si esplica anche orientando gli operatori agricoli, al fine di fornire alle diverse tipologie di imprese l'assistenza specialistica e settoriale di cui le stesse abbisognano.

3. Il Servizio di Divulgazione Agricola ha, comunque, il compito, in collaborazione coi rilevatori, di elaborare i dati per la contabilità aziendale, di analizzare la gestione delle aziende agricole singole o associate, provvedendo alla restituzione critica comparata dei bilanci di aziende omogenee, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).

Art. 5

(Organizzazione e personale dei servizi)

1. La Regione promuove appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione dei soggetti interessati ai Servizi di Sviluppo Agricolo, da attuarsi con fondi propri, comunitari e/o statali.

2. Il Servizio di Divulgazione Agricola, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/93, è di competenza dell'ARSSA.

3. Il personale di divulgazione agricola già assegnato alle OO.PP.AA., nell'ambito del contingente attribuito alla Calabria dal II Piano-quadro nazionale della divulgazione agricola in applicazione del Regolamento CEE 2052/88 e dell'art. 16 della L.R. 15/93 è iscritto nell'apposito ruolo della divulgazione agricola dell'ARSSA

4. L'ARSSA si fa carico della loro remunerazione, utilizzando le somme assegnate dalla Regione Calabria ai sensi della norma finanziaria di cui all'art. 12 della presente legge.

5. Al fine di accelerare la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge detto personale dipendente ai fini giuridici ed economici dall'ARSSA, ferma per il resto la disciplina del lavoro, potrà, essere autorizzato a svolgere, in relazione, all'interesse vantato direttamente dalla Pubblica Amministrazione ed al buon andamento della medesima, la propria attività mediante convenzione con le Organizzazioni delle aziende agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

6. Le attività di divulgazione agricola si svolgono nell'ambito del perimetro dei Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) e delle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) secondo le strutture di cui al successivo articolo 8.

7. L'ARSSA sulla base delle caratteristiche territoriali delle aree da individuare ai sensi del successivo articolo 8 distribuisce le unità di divulgazione nelle strutture di cui all'articolo 8 lettere a) e c), nonché nella struttura di coordinamento della sede centrale dell'ARSSA e presso il competente settore del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione, ove siano richiesti per le funzioni di raccordo tra l'Ente Regione e L'ARSSA.

8. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'ARSSA mediante delibera del Consiglio di amministrazione individua, previo accordo col Settore competente del dipartimento Agricoltura e Foreste, le sedi dei Ce.S.A., di cui al successivo articolo 8 lettera c), nel rispetto delle destinazioni delle strutture oggetto d'intervento del PIM-Calabria.

9. Nel termine perentorio di 90 giorni, in riferimento ai Ce.S.A. non dotati di aziende sperimentali dimostrative nei settori trainanti del territorio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione dell'ARSSA definisce, stipula e approva apposita convenzione con aziende private, dotate dei requisiti che qualificano un'azienda sperimentale dimostrativa, previa sottoposizione al parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste ai fini della definitiva approvazione della Giunta regionale.

10. Nell'ambito della ristrutturazione, l'ARSSA costituisce la struttura di vertice, preposta ai Servizi di Sviluppo Agricolo, articolata in Servizi come individuati nel precedente articolo 2.

11. Nelle more dell'approvazione definitiva della Pianta Organica generale, vige per il Servizio di Divulgazione quella definita dalla Legge 11/92.

12. Non è consentito l'impiego dei divulgatori agricoli in attività propriamente sperimentali, in attività di patronato ovvero in attività amministrative non strettamente connesse col servizio di divulgazione.

Art. 6

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. I piani di attività e di formazione e di aggiornamento professionali diretti agli operatori agricoli e forestali e quelli connessi con i programmi di sviluppo rurale, sono approvati dal Dipartimento Formazione professionale della Regione Calabria, previa acquisizione del parere tecnico della struttura competente del Dipartimento Agricoltura e Foreste il quale parteciperà anche alla valutazione tecnica dei progetti presentati e alla valutazione durante lo svolgimento dei corsi ed agli esami finali.

2. Le attività di formazione e di aggiornamento professionale, di competenza del Dipartimento Agricoltura e Foreste possono essere affidate all'ARSSA, ovvero agli Enti di Formazione Professionale, preferibilmente se di emanazione delle OO.PP.AA..

Art. 7*(Servizi tecnici di supporto-compiti)*

1. Le attività tecniche di supporto concernano la Pedologia, la meteorologia, l'agrometeorologia, la cartografia, il sistema informativo territoriale ed il marketing. Dette attività sono svolte, con competenza sull'intero territorio regionale, dall'ARSSA avvalendosi anche dei Divulgatori agricoli espressamente formati ai sensi del regolamento CEE 2052/88.
2. L'attività tecnica ha il compito di supportare l'attività divulgativa dei Ce.S.A., dei Ce.D.A. e delle U.D.A. fornendo servizi ed elaborazioni specialistiche quali strumenti di base per la divulgazione agricola.
3. L'attività tecnica di supporto ha, inoltre, il compito di fornire gli strumenti e le informazioni di base necessarie per la pianificazione degli interventi in agricoltura ai fini della programmazione regionale, per i Piani di Sviluppo di scala provinciale e sub-provinciale nonché per l'attività di altri enti strumentali.

Art. 8*(Componenti strutturali del Sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo)*

1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:

a) Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A.) di competenza dell'ARSSA, operanti su aree territoriali individuate mediante apposita delibera della Giunta regionale da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ciascun Ce.D.A. è affidato ad un Divulgatore Agricolo laureato, che risponde al Dirigente del Ce.S.A. competente per territorio.

Il contingente di Divulgatori Agricoli, assegnato ad un Ce.D.A., in numero non inferiore a 5 si avvale di un massimo di 2 unità ausiliarie e di 2 unità amministrative reclutate nell'ARSSA o, in mancanza, nell'ESAC Impresa.

b) Il personale di divulgazione di cui all'art. 5 comma 6 opera nelle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.).

Le U.D.A. esplicano la loro attività su aree territoriali iscritte all'interno del perimetro di ciascun Ce.D.A., ed operano in stretto collegamento con il Ce.S.A. di riferimento.

Esse sono composte da uno o più Divulgatori Agricoli ciascuno dei quali serve un numero cospicuo di aziende associate.

c) Centri di Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.) di competenza dell'ARSSA, in numero di 10, comprendenti da 2 a 3 Ce.D.A. e almeno un'azienda sperimentale-dimostrativa di proprietà dell'ARSSA o in convenzione con privati.

Le aziende sperimentali dimostrative, per assicurare una corretta ed efficiente gestione, utilizzeranno i lavoratori già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, comunque in numero non superiore a quello fissato nelle piante organiche relative all'anno 1985.

I posti di operai a tempo indeterminato resisi vacanti in dette aziende saranno coperti facendo ricorso ai lavoratori in servizio a tempo determinato, tramite turnover e secondo criteri oggettivi che debbono prioritariamente tenere conto dell'anzianità lavorativa.

2. I Ce.S.A. costituiscono l'aggregato, a livello territoriale, di tutti i Servizi di Sviluppo, del Servizio di Riordino Fondiario, nonché dell'ufficio amministrativo dei Ce.D.A. e dell'azienda, o delle

aziende sperimentali-dimostrative, che li compongono, attraverso il decentramento delle relative funzioni, che si svolgono secondo le direttive e il coordinamento a livello centrale.

3. Il Ce.S.A. costituisce un sottosistema di servizi e la sede di coordinamento dei Ce.D.A. iscritte nell'ambito del territorio di competenza e trova come punto di riferimento, il coordinamento in sede centrale.

4. Ciascun Ce.S.A. è affidato a un Dirigente tecnico con comprovata esperienza e professionalità in uno dei Servizi di Sviluppo Agricolo dell'ARSSA.

5. L'articolazione e la composizione dei Ce.S.A. sono individuate mediante delibera della Giunta Regionale di cui all'art. 8, 1° comma lett. a).

Art. 9

(Pianificazione delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo)

1. Le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono dirette ad attuare la programmazione regionale e sono previsti piani integrati a valenza triennale.

2. La struttura competente del Dipartimento agricoltura e Foreste, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio della sua attuazione, predispone il Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo, diretto ad armonizzare tutte le attività dei Servizi proposte dagli Enti attuatori, verificandone la compatibilità coi programmi comunitari e regionali, e ad integrarle con le esigenze espresse in sede del Dipartimento Agricoltura e Foreste. A tal fine l'ARSSA, raccolte e verificate le proposte dei Ce.S.A., comprendenti quelle precedentemente formulate dai Ce.D.A. e dai tre centri di coordinamento delle Associazioni promosse dalle OO.PP.AA., trasmette il Piano dei Servizi di Sviluppo entro il mese di aprile precedente l'anno di attuazione al Dipartimento agricoltura e Foreste. Il Settore competente in materia di Servizi, previa valutazioni e integrazioni di competenza, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale predispone il Piano generale per la trasmissione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

3. Durante tutto il periodo di sostegno nel pagamento degli stipendi e delle missioni ai Divulgatori Agricoli con fondi UE-Stato e nelle more della definizione della pianta organica generale dell'ARSSA, le procedure individuate nei precedenti commi sono sostituite da provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Foreste in aderenza alle procedure poste in atto dal Ministero per le Politiche Agricole (Mi.P.A.)

Art. 10

(Indirizzo, Vigilanza e Controllo)

1. Le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitate dall'Amministrazione regionale - Dipartimento Agricoltura e Foreste - tramite il Settore competente, che, in caso di non corretta attuazione della presente legge, o nei casi di inefficienze accertate, provvede mediante comunicazione scritta, a richiamare gli Enti attuatori dei servizi, allo scopo di rimuoverne le cause.

2. (abrogato)²**Art. 11***(Provvedimenti amministrativi)*

1. Le attività del servizio di Ricerca applicata e Sperimentazione, di competenza dell'ARSSA, da comprendersi nel Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo, sono finanziate attraverso gli stanziamenti ordinari previsti nel Bilancio dell'Ente stesso, salvo integrazioni, su appositi capitoli del bilancio regionale.

2. Le spese per le attività di ricerca e sperimentazione sostenute dall'ARSSA., sono rendicontate all'Assessorato Agricoltura e Foreste con cadenze semestrali, procedendo attraverso i Centri di Sviluppo Agricolo.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni i Centri di Sviluppo Agricolo sono dotati di un congruo fondo di rotazione.

4. Il Servizio di Divulgazione Agricola è così sostenuto:
per le competenze dell'ARSSA:

a) spese per stipendi e missioni per i Divulgatori Agricoli in regime di sostegno UE-Stato e per le spese eccedenti;

b) spese per attività di dimostrazione e collaudo della sperimentazione, finanziabili con fondi comunitari, statali e/o regionali;

c) spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo stampa, o altre forme di comunicazione di massa, da svolgersi con la partecipazione di tutti gli Enti attuatori.

5. Per le competenze delle Associazioni di Divulgazione Agricola sono ammesse:

a) spese per la partecipazione dei divulgatori a corsi di aggiornamento

²In origine il comma 2 dell'art. 10 della presente legge così recitava: "2. Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale dell'Ente di appartenenza (ARSSA).".

L'art. 13, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22 sostituisce così il predetto comma : "2. Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria.". In seguito, l'art. 42 comma 4 della l.r. 13 giugno 2008, n. 15, fornisce una interpretazione autentica del sostituito comma 2, nel senso che: "in assenza di un'associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilità in futuro di un successivo passaggio ad un'associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la propria disponibilità. L'attuazione di tale dispositivo non può comportare un incremento dei costi a carico del bilancio regionale".

Successivamente, l'art. 1, comma 1, della l.r. 15 novembre 2012, n. 58 abroga il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 19/1999, così come modificato e interpretato dalle citate leggi regionali successive.

A seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, con ordinanza del 21 gennaio 2016, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 248/2016 pubblicata in G.U. n. 48 del 30/11/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della l.r. 19/1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 22/2007.

- b) spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo stampa, o altre forme di comunicazione di massa;
- c) spese piccola attrezzatura e strumentazione indispensabile allo svolgimento delle attività nella misura massima di lire 20.000.000 per singola U.D.A.;
- d) spese delle strutture di coordinamento delle U.D.A., nella misura equivalente allo stipendio di un tecnico laureato inquadrato all'ottavo livello del contratto degli Enti Locali e di un amministrativo in possesso di diploma di Scuola Media Superiore;
- e) spese generali nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, escluse quelle relative all'attrezzatura e strumentazione.

6. L'erogazione dei fondi alle Associazioni di Divulgazione Agricola, per le spese individuate nei precedenti commi, avviene per anticipazioni sui piani annuali di cui la prima semestrale, da erogare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dell'accertamento del rendiconto dell'anno precedente e seguito da rendicontazioni trimestrali esposte in appositi modelli forniti dall'Amministrazione regionale:

7. Sono, inoltre, ammesse le seguenti spese di competenza diretta dell'Amministrazione regionale:

- a) Spese per il finanziamento di progetti di ricerca applicata e sperimentazione;
- b) spese per attività di divulgazione e promozione a mezzo stampa e attraverso sistemi multimediali convegni e incontri informativi a livello regionale;
- c) spese per studi di comparto, sull'agriturismo, sull'educazione alimentare e a carattere socio-economico;
- d) contributi per la gestione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, istituito con L.R. n. 4/83;
- e) spese per attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai Servizi di Sviluppo Agricolo; - spese per la rilevazione dei dati contabili delle aziende del campione della Rete d'informazione Contabile Agricola (RICA) istituita con Regolamento CEE n. 79/65.

8. Le attività di Formazione Professionale, di competenza del Dipartimento Agricoltura e Foreste sono finanziate con i fondi previsti dal regolamento CEE 2328/91 e altri Regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali e regionali.

9. Le norme da adottare per le attività di formazione professionale sono demandate alla Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura e Foreste.

10. Alle spese previste dal presente articolo si provvede attraverso appositi capitoli del bilancio regionale, come indicato nel successivo articolo 12.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dalla presente Legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli:

- a) per attività di sperimentazione e collaudo:
 - Cap. 5112102 per L. 2.000.000.000;
 - Cap. 5283101 per L. 214.000.000;
 - Cap. 5283102 per L. 481.000.000;

- Cap. 5283103 per L. 830.000.000;
b) per le attività di Divulgazione:
Cap. 5112101 per L. 4.276.000.000;
Cap. 5112103 per L. 3.246.000.000;
Cap. 5112109 per L. 1.130.000.000;

2. Altri stanziamenti provenienti da altri Regolamenti comunitari riferiti ai Servizi di Sviluppo Agricolo, compreso la contabilità aziendale, saranno previsti in capitoli di bilancio appositamente istituiti.

Art. 13

1. La legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo applicazione del Regolamento CEE 270/79 e C.E.E. 1760/87" è abrogata e sostituita dalla presente legge, fatti salvi gli effetti prodotti dalla medesima.

IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 28-01-2020) 27-02-2020, n. 36

IMPIEGO PUBBLICO

Questioni di legittimità costituzionale

Rapporto di pubblico impiego, in genere

REGIONE Calabria

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A. A. G., con ordinanza del 21 settembre 2017, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

udito l'avvocato G.P. per la Regione Calabria;

deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020.

1.- Con ordinanza del 21 settembre 2017, depositata il 15 gennaio 2018, la Corte d'appello di Catanzaro - sezione lavoro - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e

procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", per contrasto con [l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione](#), nella parte in cui - stabilendo che, a seguito dello scioglimento delle associazioni di D.A., il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, rimane collocato nei ruoli della Regione alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro - consente l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione senza concorso.

La disposizione censurata prevede che "a seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di D.A., le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell'[articolo 1, comma 89, della L. 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così come attuato dall'articolo 1 della L.R. 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [L. 7 aprile 2014, n. 56](#)), al fine di garantire l'espletamento delle attività connesse ed in assenza di professionalità adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 15 del 2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".

Premette il Giudice rimettente di dover decidere sull'appello avverso la sentenza con cui il Tribunale ordinario di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto, nei confronti della Regione Calabria, da A. A. G., dipendente a tempo indeterminato della disciolta associazione di D.A. "CopagriDap", disponendo il subentro della Regione nel pregresso rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8), e come interpretato dall'art. 42, comma 4, della L.R. Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante "Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8)".

Tale disposizione, infatti, prevedeva che in caso di volontario scioglimento di una o di tutte le associazioni di D.A., il personale, in assenza di altre associazioni di D.A. disponibili a proseguire il rapporto, dovesse rientrare nella competenza gestionale della Regione Calabria.

La Corte d'appello rimettente, inoltre, dà atto che il giudice di primo grado, nel motivare l'accoglimento del ricorso, ha considerato indicativo il fatto che la Regione già contribuisse con un finanziamento alle spese sostenute dall'associazione per i dipendenti, rientrando la D.A. tra le finalità di competenza regionale.

Nelle more del giudizio di impugnazione, prosegue il rimettente, la Corte costituzionale, investita con ordinanza di rimessione di altra sezione della medesima Corte d'appello, ha dichiarato, con la sentenza n. 248 del 2016, l'illegittimità costituzionale del citato art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria n. 22 del 2007, ravvisando la violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni sancita [dall'art. 97, quarto comma, Cost.](#)

Alla luce di tale pronuncia e della successiva emanazione del censurato art. 33 della L.R. Calabria n. 43 del 2016, la Regione Calabria, all'udienza fissata dal giudice a quo per la decisione, ha domandato che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso, la Corte rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale della nuova disposizione, assume che essa "restauro l'identica violazione del principio del concorso pubblico già sanzionata dalla Corte costituzionale".

L'art. 33 della L.R. Calabria n. 43 del 2016, infatti, là dove consente la permanenza nei ruoli regionali del personale originariamente dipendente delle disciolte associazioni, fa salvo, quanto meno sul piano degli effetti già prodotti, il ricorso a una procedura che consente il subingresso della Regione (avvenuto in

applicazione dell'art. 10 della L.R. Calabria n. 19 del 1999) nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di D.A. e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale. Né, peraltro, la disposizione indica una specifica esigenza di interesse pubblico idonea a giustificare una deroga al principio.

Il Giudice rimettente ricorda che con la citata pronuncia n. 248 del 2016 questa Corte, ritenuta pacifica la natura privatistica delle associazioni di D.A., ha ribadito il principio secondo cui "la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)".

Sempre sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte d'appello di Catanzaro conclude chiarendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la procedura seguita dalla Regione Calabria non può in alcun modo essere assimilata a un concorso pubblico, essendo consistita, in realtà, in una "mera comunicazione, inviata al ricorrente da parte del presidente dell'associazione, del buon esito delle esperite procedure concorsuali".

Infine, quanto alla rilevanza, il Giudice rimettente osserva che dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria n. 22 del 2007, - applicabile *ratione temporis*, quantunque abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. Calabria 15 novembre 2012, n. 58, recante "Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)" - "l'esito del giudizio viene a dipendere unicamente dal disposto della nuova norma di legge regionale".

2.- Con atto del 15 febbraio 2018, pervenuto il 20 febbraio 2018, è intervenuta in giudizio la Regione Calabria e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro.

Quanto alla prospettata inammissibilità, la Regione ha sostenuto che, a fronte di un'istanza congiunta, presentata dalle parti del giudizio a quo, volta a ottenere dal Giudice rimettente la dichiarazione di cessata materia del contendere in ragione dell'applicazione del richiamato *ius superveniens*, la rilevanza della questione sarebbe venuta meno.

Nel merito, la Regione deduce che la norma censurata differisce radicalmente da quella contenuta nell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria n. 22 del 2007, dichiarato incostituzionale con la citata pronuncia n. 248 del 2016.

Infatti, la disposizione in esame non è volta, come la precedente, a garantire la tutela dell'occupazione, ma ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Essa, stabilendo che la permanenza del personale collocato nei ruoli della Regione Calabria è finalizzata a "garantire l'espletamento delle attività connesse ... in assenza di professionalità adibite allo svolgimento delle suddette", rivela chiaramente l'intento di salvaguardare la Regione dal pregiudizio derivante dal venir meno, all'improvviso, dell'apporto di lavoratori attualmente in servizio.

Questa finalità, del resto, è resa palese dalla temporaneità della misura, destinata a operare "nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità".

Alla luce di tali considerazioni, prosegue la Regione, dovrebbe escludersi che sia stato derogato il principio generale del pubblico concorso. Ma, in ogni caso, tale deroga sarebbe comunque giustificata da ragioni di pubblico interesse collegate alla garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione che, nella specie, viene attuata con il mantenimento temporaneo nei ruoli regionali dei dipendenti operanti nel settore specifico della D.A..

Motivi della decisione

1.- La Corte d'appello di Catanzaro - sezione lavoro - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33 della L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", che prevede il mantenimento provvisorio nei ruoli della Regione del personale proveniente dalle disciolte associazioni di D.A., già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle relative professionalità.

Secondo la Corte rimettente sarebbe violato il principio dell'assunzione tramite pubblico concorso posto *dall'art. 97, quarto comma, della Costituzione*, in quanto la disposizione censurata consente l'accesso senza concorso ai ruoli di una pubblica amministrazione, così di fatto ripristinando l'efficacia dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 248 del 2016 di questa Corte proprio per violazione del principio suddetto.

2.- Giova premettere il quadro normativo d'insieme in cui si colloca la disposizione censurata.

Con la citata L.R. n. 19 del 1999 sono stati disciplinati i servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria, trasferiti alla Regione dai *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11* (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), e 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), anche tenendo conto del *Regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 270/79 del 6 febbraio 1979*, relativo allo sviluppo della D.A. in Italia. Si trattava di servizi diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali.

Tali attività sarebbero state svolte dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e i servizi in agricoltura (ARSSA) - subentrata (nel 1993) al soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) - alla quale era assegnato, come specifica competenza, il servizio di D.A..

In particolare, l'art. 10, comma 2, di tale legge regolava la sorte del personale delle associazioni di D.A. promosse dalle organizzazioni professionali agricole (OOPPAA), enti di natura privatistica. Disponeva che "nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di D.A. il personale ... è assegnato ad altra Associazione di D.A. in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale dell'ente di appartenenza (A.R.S.S.A.)".

Nel 2007 l'ARSSA è stata soppressa dall'art. 5 della L.R. Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della L.R. n. 8 del 2002)" e a essa in seguito è subentrata l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC), ente strumentale della Regione munito di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con la L.R. Calabria 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), per svolgere le principali funzioni precedentemente espletate dall'ARSSA.

Il personale dell'ente disciolto è stato trasferito in soprannumero alla Regione Calabria, permanendo nello stato giuridico ed economico precedente.

Con una legge quasi coeva è stato regolamentato anche il personale delle OOPPAA. L'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8), ha sostituito il comma 2 dell'art. 10 della citata L. n. 19 del 1999, prevedendo: "nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di D.A. il personale, unitamente alle attrezzature delle U.D.A. di competenza, è assegnato ad altra Associazione di

D.A. in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria".

Quindi il personale delle associazioni di D.A., in caso di scioglimento delle stesse, sarebbe potuto confluire nei ruoli del personale regionale.

Questa norma è poi stata interpretata autenticamente dall'art. 42, comma 4, della L.R. Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante "Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8)", ai sensi del quale "l'articolo 10, comma 2, della L.R. 26 luglio 1999, n. 19, così come modificato dall'articolo 13, comma 1, della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, s'interpreta nel senso che, in assenza di un'associazione di D.A. disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilità in futuro di un successivo passaggio a un'associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la propria disponibilità. L'attuazione di tale dispositivo non può comportare un incremento dei costi a carico del bilancio regionale".

Si trattava, dunque, di una norma che consentiva il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di D.A. e i dipendenti.

Questa disposizione - poi abrogata dall'art. 1 della L.R. Calabria 15 novembre 2012, n. 58, recante "Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)" - è stata oggetto di una precedente questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della stessa Corte d'appello di Catanzaro in una controversia analoga a quella oggetto dell'attuale giudizio a quo.

Questa Corte, con la sentenza n. 248 del 2016, ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato la norma censurata costituzionalmente illegittima per violazione *dell'art. 97, comma quarto, Cost.* Ha affermato questa Corte che, pacifica essendo la natura privatistica delle associazioni di D.A., l'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. Calabria n. 22 del 2007, e come interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della L.R. Calabria n. 15 del 2008) disponeva il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di D.A. sciolte e i loro dipendenti senza alcuna forma di selezione concorsuale, né sussisteva alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che potesse giustificare una deroga *all'art. 97, quarto comma, Cost.*

Subito dopo tale pronuncia è stata introdotta la disposizione censurata (art. 33 della L.R. Calabria n. 43 del 2016), che prevede che "a seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di D.A., le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria ... al fine di garantire l'espletamento delle attività connesse ed in assenza di professionalità adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 15 del 2008 ..., alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".

3.- Ciò premesso, va innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato; eccezione che è infondata.

L'ordinanza di rimessione dà atto che la Regione Calabria - appellante avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso di A. A. G. e aveva condannato la medesima Regione a operare il subentro dell'originario ricorrente nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto con la "CopagriDap", associazione di D.A., inserendolo nel ruolo del personale regionale - ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta norma, attualmente censurata (il citato art. 33 della legge della reg. Calabria n. 43 del 2016), sulla temporanea conservazione del collocamento nei ruoli del personale regionale (di cui l'originario ricorrente ha beneficiato per la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado).

Tale disposizione ha previsto - secondo l'interpretazione che, in termini senz'altro plausibili, ne offre la Corte d'appello rimettente - il mantenimento provvisorio nei ruoli della Regione del personale proveniente dalle disciolte associazioni di D.A. già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la

Regione, in tal modo assicurando una temporanea stabilizzazione del personale transitato anche solo in forza di una pronuncia provvisoriamente esecutiva, qual era quella oggetto dell'appello, nelle more di future procedure di selezione pubblica.

Ma correttamente ha osservato la Corte d'appello rimettente che la prospettata cessazione della materia del contendere è condizionata alla valutazione della legittimità costituzionale della norma sulla quale essa si fonderebbe.

La Regione, parte appellante nel giudizio di impugnazione, non ha rinunciato all'impugnazione, ma ha insistito per ottenere una decisione sulla controversia nella forma della richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto del richiamato *ius superveniens*.

Nel giudizio civile di impugnazione, la sopravvenienza di una nuova norma regolatrice del rapporto - la quale venga a sovrapporsi a quella applicata dal giudice della pronuncia impugnata, certamente non più applicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte - può essere invocata a fondamento della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che, pur non espressamente prevista dal codice di rito, è non di meno ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 28 settembre 2000, n. 1048) e dalla dottrina.

Una siffatta pronuncia - secondo un più recente arresto della giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 11 aprile 2018, n. 8980) - può anche veicolare un giudizio di merito ove definisca la lite sul verificato presupposto che il rapporto non sia più regolato nei termini nei quali tra le parti era in atto la controversia, ma da una fonte sopravvenuta negoziale o - può aggiungersi - anche normativa, quale, come nella fattispecie, una norma nuova e diversa, sopravvenuta nel corso del processo. Norma la quale viene in rilievo proprio al fine dell'adozione di tale pronuncia con la conseguenza che la Corte d'appello, prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ben può interrogarsi in ordine alla legittimità costituzionale della stessa.

Da ciò la rilevanza - e quindi l'ammissibilità - della sollevata questione di legittimità costituzionale.

4.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale è fondata.

4.1.- Occorre partire dalla citata sentenza n. 248 del 2016 nella quale questa Corte ha ritenuto che, di per sé, il subingresso ex lege della Regione all'associazione di D.A. - previsto dalla norma applicata dal giudice di primo grado, la cui sentenza è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'appello rimettente - è incompatibile con la regola di rango costituzionale del pubblico concorso, posta *dall'art. 97, quarto comma, Cost.*; regola che va rispettata anche dalle disposizioni che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati a enti pubblici. Né vale a derogare a tale regola l'esigenza della Regione di avere alle proprie dipendenze il personale necessario allo svolgimento di funzioni già attribuite a enti disciolti, né tanto meno il generico interesse alla difesa dell'occupazione dei dipendenti di questi ultimi.

Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione che il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017).

4.2.- La disposizione censurata si pone, quindi, in evidente contrasto con tale principio perché prevede - non diversamente dalla disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla richiamata sentenza n. 248 del 2016 - che il personale proveniente dalle disciolte associazioni di D.A. "rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro". L'inequivocabile tenore testuale della disposizione rende evidente che la norma censurata prevede un passaggio, automatico e senza concorso pubblico, dei dipendenti delle disciolte associazioni di D.A. - enti che, come è pacifico nel giudizio a quo, hanno natura privatistica - nei ruoli del personale della Regione.

A questo contenuto regolatorio che accomuna la disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima e quella attualmente censurata si aggiunge, solo in quest'ultima, la riserva recata dall'espressione "nelle

more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità".

La difesa della Regione ha posto in rilievo l'esigenza di conciliare la necessità di dare seguito alla sentenza n. 248 del 2016 e quella di espletare la funzione di D.A., facente carico sulla Regione, a mezzo delle specifiche e particolari professionalità dei dipendenti provenienti dalle disciolte associazioni, che in precedenza erano presenti sul territorio operando proprio in tale settore. Ha sottolineato in particolare che, per evitare una soluzione di continuità, la disposizione censurata prevede sì il transito dei dipendenti suddetti nel personale regionale, ma solo temporaneamente, fino all'effettuazione del concorso pubblico per ripristinare la legalità del transito, venuta meno per effetto della richiamata pronuncia di questa Corte.

A prescindere dalla questione se una procedura concorsuale a sostanziale sanatoria del transito ex lege di tale personale dalle associazioni di D.A. alla Regione, precluso dalla citata sentenza di questa Corte, sarebbe potuta venire in rilievo - quale eventuale deroga, sul piano costituzionale, di carattere eccezionale e transitorio, alla regola del concorso pubblico - ove fosse stata circoscritta dalla previsione di un termine finale o almeno fosse stata seguita a breve distanza di tempo dall'indizione delle "procedure di selezione pubblica", dirimente è il rilievo che, comunque, così non è, e non è stato, perché nessun termine è previsto nella disposizione censurata e, di fatto, a distanza di oltre tre anni, nessuna procedura concorsuale risulta essere stata espletata o finanche promossa, come ammette la stessa difesa della Regione.

Non è compatibile con la prescrizione [dell'art. 97, quarto comma, Cost.](#), che, senza pubblico concorso, dipendenti di un'associazione di natura privatistica transitino nei ruoli del personale regionale con il subentro della Regione nella posizione di amministrazione pubblica datrice di lavoro, solo formalmente in via temporanea, ma di fatto in via tendenzialmente definitiva in mancanza di un termine finale per la regolarizzazione di tale transito con l'indizione di procedure di selezione pubblica.

Del resto, questa Corte (sentenza n. 245 del 2012) ha già censurato - anche se, in particolare, per violazione del giudicato costituzionale - una similare stabilizzazione provvisoria ad opera di altra normativa regionale di personale, il cui inquadramento nella superiore qualifica era risultato contra legem a seguito di una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che lo prevedeva.

5.- Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per violazione [dell'art. 97, quarto comma, Cost.](#)

Spetterà al legislatore regionale porre rimedio alla situazione determinatasi per effetto della richiamata sentenza n. 248 del 2016 con la previsione di procedure di selezione pubblica da svolgersi entro un termine breve e certo, ferma restando la tutela residuale che comunque l'ordinamento giuridico già assicura alle prestazioni lavorative di fatto con violazione di legge ([art. 2126 del codice civile](#)).

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2020.

IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 09-11-2016) 25-11-2016, n. 248

IMPIEGO PUBBLICO

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE Calabria

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A.G., con ordinanza del 21 gennaio 2016, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visto l'atto di costituzione di A.G., depositato fuori termine;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.

1.- Con ordinanza del 21 gennaio 2016, la Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8). La disposizione censurata prevede che "nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di D.A. il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di D.A. in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria".

Il rimettente riferisce che la signora A.G., assunta dall'Associazione di D.A. "Argessa Cia" con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 marzo 2000, a seguito dello scioglimento di tale associazione ha proposto ricorso davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro affermando di avere diritto, in base al citato art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, di essere assunta alle dipendenze della Regione Calabria.

In tale giudizio - riferisce ancora il rimettente - la Regione Calabria ha chiesto che il ricorso venisse respinto in quanto la propria disposizione legislativa sarebbe stata "in aperto contrasto con la normativa regolante l'accesso al pubblico impiego perché l'eventuale assunzione comporterebbe il transito dal settore privato a quello pubblico senza l'espletamento di un pubblico concorso, così come previsto [dall'art. 97 della Costituzione](#)".

Il Tribunale ha, invece, accolto il ricorso, rilevando che l'art. 42, comma 4, della L.R. Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante "Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8)", ha stabilito che l'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, così come modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 22 del 2007, "s'interpreta nel senso che, in assenza di una associazione di D.A. disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria ..."; inoltre, il Tribunale - riferisce sempre il giudice a quo - ha evidenziato "la circostanza che la ricorrente sia stata assunta non a seguito di una mera selezione ma di un vero e proprio concorso assimilabile ad un concorso pubblico", e che la Regione già finanziava direttamente l'associazione nelle spese per i dipendenti, in quanto, "pur essendo di natura privatistica, essa realizzava le finalità di cui all'art. 11 L.R. n. 19 del 1999, ossia compiti istituzionali della regione".

Avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto appello, insistendo - riferisce il rimettente - sull'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 19 del 1999 (come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 22 del 2007 e poi interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della L.R. n. 15 del 2008) per violazione [dell'art. 97 della Costituzione](#). La Corte d'appello dà atto che la disposizione è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 15 novembre 2012, n. 58, recante "Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)", ma osserva che essa trova tuttavia applicazione nel giudizio a quo, nella versione risultante dalla modifica operata con il citato art. 13 della L.R. n. 22 del 2007 e dall'interpretazione operata con il citato art. 42, comma 4, della L.R. n. 15 del 2008, poiché "lo

scioglimento dell'associazione di D.A. è intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 L.R. n. 58 del 2012 ... e dopo il 2008".

2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo ritiene di dover verificare se l'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999 sia in contrasto con gli [artt. 97 e 117 Cost.](#), "dal momento che l'ente di diritto privato che ha proceduto alla formale assunzione del dipendente non è tenuto al rispetto di procedure selettive di tipo concorsuale".

La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, dà atto che la D.A. costituisce una finalità di competenza della Regione e che ciò spiega il finanziamento regionale previsto dalla L.R. n. 19 del 1999 e il contenuto dell'art. 10 della stessa legge, ma osserva che la norma in questione sarebbe suscettibile "di instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del "concorso pubblico" sancita [dall'art. 97 Cost.](#)", in quanto essa non precisa i "requisiti che dovrebbero avere le procedure d'accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l'eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione regionale".

Inoltre, rileva il giudice a quo, le norme regionali in questione "non forniscono alcuna specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione".

In definitiva, la norma regionale consentirebbe, "di fatto, la possibilità della migrazione dal settore privato a quello del pubblico impiego (alle dipendenze della Regione Calabria) anche in mancanza del previo espletamento di un pubblico concorso o di una procedura selettiva tendenzialmente equipollente". Dunque, la Corte d'appello dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, come modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 22 del 2007, per contrasto con gli [artt. 97 e 117 Cost.](#)

3.- Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente formula due distinte argomentazioni. Da un lato, osserva come dai documenti prodotti in giudizio si ricavi che la procedura selettiva cui ha partecipato l'appellante per essere assunta presso l'associazione di D.A. (soggetto di diritto privato) "non risponde ai requisiti fissati [dall'art. 97 Cost.](#) (e specificati anche nel T.U. 165/2001, all'art. 35), difettando, il bando di concorso, degli essenziali requisiti di pubblicità che, in ossequio agli [artt. 3 e 51 Cost.](#), avrebbero consentito un'adeguata conoscibilità dello stesso a tutti i cittadini e legittimato la sua tendenziale equiparazione al bando di indizione di un concorso pubblico" (requisiti che, secondo il rimettente, consistono nella pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale o nel B.u.r.). Dall'altro, ritiene sussistente la rilevanza in quanto, per le ragioni già esposte, l'abrogazione della norma de qua ad opera della L.R. Calabria n. 58 del 2012 non ne ha fatto venir meno l'applicabilità nel giudizio a quo, ragion per cui l'eventuale decisione di accoglimento della Corte costituzionale non sarebbe inutiliter data.

4.- La Regione Calabria, come parte del giudizio a quo, non si è costituita davanti alla Corte costituzionale né il Presidente della Regione è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale. La signora A.G. si è costituita con atto depositato il 4 novembre 2016.

Motivi della decisione

1.- La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8), con riferimento agli [artt. 97 e 117 della Costituzione](#). La disposizione censurata prevede che "nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di D.A. il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza,

è assegnato ad altra Associazione di D.A. in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria".

La questione ha origine in un giudizio d'appello promosso dalla Regione Calabria contro una sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha accolto il ricorso della signora A.G., accertando il diritto di quest'ultima, a seguito dello scioglimento dell'Associazione di D.A. "Argessa Cia", di essere assunta dalla Regione Calabria, sulla base del citato art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999 e dell'art. 42, comma 4, della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, recante "Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8)", in base al quale l'art. 10, comma 2, della L.R. n. 19 del 1999, così come modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 22 del 2007, "s'interpreta nel senso che, in assenza di una associazione di D.A. disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria ...".

Il giudice rimettente, dato atto che l'art. 10, comma 2, della L.R. n. 19 del 1999 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 15 novembre 2012, n. 58, recante "Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)", ma che esso trova tuttavia applicazione nel giudizio a quo, poiché "lo scioglimento dell'associazione di D.A. è intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 L.R. n. 58 del 2012 ... e dopo il 2008", dubita della conformità di tale norma con i parametri costituzionali sopra indicati in quanto essa sarebbe suscettibile "di instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del "concorso pubblico" sancita *dall'art. 97 Cost.*", perché non precisa i "requisiti che dovrebbero avere le procedure d'accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l'eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione regionale" e non fornisce "alcuna specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione".

2.- In via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità della costituzione della signora A.G. per tardività, in quanto l'atto di costituzione è stato depositato il 4 novembre 2016, mentre il termine per la costituzione delle parti del giudizio a quo scadeva il 21 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*delibera 7 ottobre 2008* della Corte costituzionale).

3.- La questione di legittimità costituzionale è fondata.

Questa Corte ha affermato in numerose occasioni che la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).

L'art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma regionale oggetto del presente giudizio. Infatti, da un lato è pacifica la natura privatistica delle associazioni di D.A. menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999 (come interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della L.R. n. 15 del 2008) dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di D.A. sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga *all'art. 97, quarto comma, Cost.*, non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 22 del 2007, per violazione *dell'art. 97, quarto comma, Cost.*

La questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento *all'art. 117 Cost.* può considerarsi assorbita.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della L.R. Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 22 del 2007, per violazione *dell'art. 97, quarto comma, Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.

Codice Civile art. 2126. Prestazione di fatto con violazione di legge

§ 5 - Disposizioni finali

2126. Prestazione di fatto con violazione di legge ⁽¹⁾

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [\[c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332\]](#), salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [\[c.c. 1343\]](#).

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [\[c.c. 2098\]](#).

⁽¹⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 22-31 marzo 1995, n. 101](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità degli [artt. 2126 e 2129 del codice civile](#), in riferimento [all'art. 97 Cost.](#)